

Regio Decreto 3 giugno 1920, n. 700, che istituisce il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, stabilendone la competenza. (*Gazzetta Ufficiale*, 5 giugno 1920, n. 132).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2. — Dei servizi attualmente attribuiti al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, che assume la denominazione di Ministero per l'industria ed il commercio, passano alle dipendenze del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale i seguenti:

1. Ufficio del lavoro — Ispettorato dell'industria e del lavoro — Cooperazione ed Enti cooperativi.

2. Assicurazioni sociali — Mutuo soccorso e altre istituzioni di previdenza.

3. Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

4. Ufficio centrale di statistica.

L'ufficio tecnico attuariale istituito con decreto-legge 21 aprile 1919, n. 663, è posto alle dipendenze del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Sono aggregati al Ministero medesimo il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni e il Consiglio dell'Ordine al merito del lavoro.

Art. 3. — Sono altresì attribuiti al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale i servizi che riguardano il lavoro delle classi agricole, la cooperazione e la mutualità agraria e la tutela del lavoro nelle miniere.

Art. 4. — La legislazione sull'emigrazione ed i trattati di lavoro e di emigrazione saranno preparati di concerto fra il ministro per gli affari esteri e il ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme per coordinare i servizi del lavoro e dell'emigrazione.

Art. 5. — Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è rappresentato con propri funzionari in tutti i Consigli, Commissioni ed Enti che si occupano di questioni attinenti al lavoro e alla previdenza, e fra questi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio superiore dell'emigrazione e la Commissione per l'equo trattamento

del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Il ministro per il lavoro, d'accordo coi competenti ministri, promuoverà i provvedimenti necessari per le modificazioni da introdursi nella composizione dei detti Consigli, Commissioni ed Enti.

Art. 6. — Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale assume tutti i servizi per l'assistenza ai lavoratori.

Esso eserciterà, di concerto col ministro per il tesoro e per l'interno, nella parte che li riguarda, la vigilanza sopra:

1° l'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra istituita con decreto-legge 21 marzo 1917, n. 481;

2° l'Opera nazionale per i combattenti istituita con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1919, n. 55;

e sopra ogni altro Istituto che si proponga scopi analoghi.

Art. 7. — Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale avrà un proprio bilancio, nel quale saranno trasferiti gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1919-1920, in corrispondenza ai servizi di cui negli articoli 2 e 3 del presente decreto, comprese le spese generali, casuali e di debito vitalizio.

Nel bilancio dell'entrata è istituito un capitolo denominato « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza », al quale capitolo affuiranno anche i contributi di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 8. — Sono istituiti un posto di ministro e un altro di sottosegretario di Stato presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi ministri interessati, saranno determinate le norme per il trasferimento del personale al nuovo Ministero e dei relativi fondi di bilancio.

Al Ministero per il lavoro si intendono trasferiti due dei posti di direttore generale stabiliti nell'organico del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 9. — Con R. decreto, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, saranno adottati tutti i provvedimenti occorrenti per l'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, compresa la costituzione del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero.

Per gli scopi di cui al comma precedente è autorizzato, a decorrere dall'esercizio 1920-1921, un maggiore stanziamento nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di L. 800.000.

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — ARBIATE.

Visto: *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1920, riguardante le formalità di uscita dal Regno degli stranieri che vi siano entrati da non più di tre giorni. (*Gazzetta Ufficiale*, del 5 giugno 1920, n. 132).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme relative all'entrata e all'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Visti i propri decreti 11 dicembre 1919 e 31 marzo 1920, relativi a concessioni di un visto speciale, con validità di sei mesi sui passaporti dei cittadini americani, inglesi e francesi;

Di concerto con il Ministero dell'interno;

DECRETA:

Art. 1. — Il visto di cui all'art. 21 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, non è necessario per l'uscita dal Regno di quelli stranieri che vi siano entrati da non più di tre giorni.

Art. 2. — Il termine di cui all'articolo precedente verrà desunto dalla data di entrata nel Regno apposta sul passaporto dell'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera.

Roma, 29 maggio 1920.

Il Ministro: SCIALOJA.